



Bruxelles, 10.3.2015  
COM(2015) 125 final

2012/0084 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo  
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee**

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee**

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

### 1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM (2012) 167 final – 2012/0084 COD]:	17 aprile 2012
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	N/D
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	21 novembre 2013
Data di trasmissione della proposta modificata:	N/D
Data di adozione della posizione del Consiglio:	5 marzo 2015

### 2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta comporta una revisione del quadro giuridico di base in vigore per le statistiche europee per adeguarlo alle necessità e alle sfide poste alle statistiche europee dai recenti sviluppi dell'economia mondiale. L'obiettivo principale è quello di rafforzare ulteriormente la governance del sistema statistico europeo per salvaguardare la sua elevata credibilità e rispondere adeguatamente al fabbisogno di dati derivante dal maggiore coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea. Al suo conseguimento contribuiscono quattro obiettivi più specifici: rafforzare l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali; chiarire il ruolo di coordinamento degli istituti nazionali di statistica (INS) nei sistemi statistici nazionali; assumere "impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche"; migliorare l'accesso ai dati amministrativi e il loro utilizzo a fini statistici.

In particolare, è indispensabile che le autorità statistiche nazionali godano di un'indipendenza professionale incondizionata se si vuole mantenere elevata la credibilità delle statistiche europee nel loro ruolo essenziale di sostegno alla governance economica e, in generale, all'elaborazione di politiche basate su elementi concreti. La proposta fa esplicito riferimento all'indipendenza dei direttori degli INS nell'esercizio delle loro funzioni come presupposto dell'indipendenza delle rispettive istituzioni. A questo scopo, i responsabili degli istituti nazionali di statistica devono poter prendere liberamente le loro decisioni sulle procedure, i processi, i metodi e gli standard statistici e sul contenuto e sul calendario dei comunicati e delle pubblicazioni per tutte le statistiche europee. Deve inoltre essere loro vietato chiedere

istruzioni ai governi nazionali e ad altre istituzioni e vanno a loro volta tutelati da eventuali ingerenze in tal senso; devono poter godere di piena autonomia decisionale nella gestione interna dell'istituto statistico e devono potersi pronunciare pubblicamente sulle risorse ad esso assegnate nel contesto dei compiti da assolvere. Occorre inoltre che le nomine, i trasferimenti e i licenziamenti dei direttori degli INS avvengano sulla base di regole trasparenti e fondate unicamente su criteri professionali.

Come indicato dalla Commissione nella comunicazione "Rafforzamento della qualità delle statistiche europee" [COM (2011) 211 final], la proposta include l'assunzione di "impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche", vale a dire dichiarazioni di rispetto del codice delle statistiche europee, in particolare del principio dell'indipendenza degli INS. In base alla proposta tali impegni dovranno essere sottoscritti dai governi di tutti gli Stati membri e controfirmati dalla Commissione. È previsto che ogni impegno sia specifico per ciascun paese e includa provvedimenti migliorativi. L'effettiva attuazione di tali provvedimenti sarà monitorata da Eurostat nell'ambito della valutazione periodica, già in atto, dell'osservanza del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri.

La proposta intende inoltre chiarire il ruolo di coordinamento degli istituti nazionali di statistica nei sistemi statistici nazionali facendo esplicito riferimento alle istituzioni e alle funzioni che necessitano di coordinamento.

Un altro degli obiettivi principali della proposta consiste nell'aumentare l'utilizzo delle fonti amministrative di dati per la produzione di statistiche europee senza maggiori oneri per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali. A tale fine occorrerebbe coinvolgere gli INS, nella misura necessaria, nelle decisioni riguardanti la concezione, lo sviluppo e l'interruzione dei registri amministrativi che possono essere utilizzati nella produzione di dati statistici. Gli INS, le altre autorità nazionali ed Eurostat dovrebbero poter accedere liberamente e tempestivamente ai registri amministrativi, ma solo entro i rispettivi sistemi di amministrazione pubblica e nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Inoltre, per semplificare la pianificazione del bilancio per le attività statistiche e renderla più stabile, il periodo di programmazione del programma statistico europeo è fatto coincidere nella proposta con il quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

La proposta di modifica del regolamento (CE) n. 223/2009, infine, tiene conto dei necessari adattamenti al trattato di Lisbona per quanto concerne il conferimento alla Commissione di poteri delegati e di esecuzione.

### **3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 3 dicembre 2014 e comprende elementi proposti da entrambe le istituzioni. La Commissione appoggia tale accordo.

Le modifiche principali, rispetto alla proposta della Commissione, avanzate da tale posizione sono le seguenti.

Per quanto riguarda la situazione specifica degli INS, sono state apportate modifiche che, rispetto alla proposta della Commissione, limitano i poteri decisionali in campo statistico dei direttori degli istituti nazionali di statistica, in particolare nell'ambito delle loro istituzioni. La disposizione in materia di indipendenza professionale è inoltre estesa, oltre che ai direttori degli INS, anche ai "direttori statistici delle altre autorità nazionali".

In merito alla situazione specifica di Eurostat, è stato introdotto un ulteriore articolo, in gran

parte basato su elementi già contemplati dalla decisione della Commissione su Eurostat (2012/504/UE), che si incentra sull'indipendenza professionale del direttore generale di Eurostat per garantire la corrispondenza con le rispettive disposizioni applicabili ai direttori degli INS. Il compromesso ufficializza, in particolare, un dialogo statistico che consentirà ogni anno uno scambio di opinioni diretto tra il direttore generale di EUROSTAT e la commissione del Parlamento europeo competente per le questioni statistiche.

La disposizione relativa all'istituzione da parte degli Stati membri di "impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche" è attenuata, ma è combinata con una descrizione più dettagliata del processo di monitoraggio e comunicazione applicabile da parte della Commissione.

In risposta alla richiesta del Parlamento europeo di una maggiore qualità del monitoraggio e dell'applicazione della normativa sono state introdotte disposizioni che prevedono la pubblicazione delle obiezioni della Commissione riguardo alla qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee e che ricordano che la Commissione ha facoltà di effettuare indagini sui casi sospetti di false dichiarazioni di dati statistici, a condizione che in tali casi la legislazione settoriale preveda l'applicazione di ammende.

Sono stati infine aggiunti riferimenti alla collaborazione tra il sistema statistico europeo e il sistema europeo di banche centrali ai fini della compilazione di statistiche europee.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione accetta i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto condividere la posizione del Consiglio in prima lettura.